

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3677

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa della senatrice SCOPELLITI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1998

Modifica dell’articolo 136 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, nell'ambito delle decisioni di merito, e cioè di quelle che comportano un esame della questione di legittimità costituzionale, nelle more di un procedimento giurisdizionale, può emettere sentenze di accoglimento, con cui si dichiara l'incostituzionalità della norma, e sentenze di rigetto, con cui si dichiara la questione di costituzionalità infondata.

Tuttavia, nella prassi, la tipologia delle sentenze della Corte costituzionale si è estesa ad ulteriori strumenti decisorii che, pur muovendosi nell'ambito delle sentenze di accoglimento o di rigetto, si qualificano per qualcosa in più.

Si parla comunemente di sentenze interpretative, di rigetto o di accoglimento condizionali, correttive, manipolative, sostitutive, additive, sottrattive, ripristinatorie, adeguatrici, creative, riduttive, integrative.

Si tratta in sostanza di sentenze paralegislative che non necessitano, una volta emanate, di una successiva *interpositio legislatoris*.

Il presente disegno di legge tende a limitare l'attività declatoria della Corte costituzionale limitandola alle sentenze di pura e semplice illegittimità costituzionale.

Il disegno di legge *de quo* fa quindi proprie le istanze provenienti dalla più autorevole dottrina che, ribadendo la non esistenza di alcun monopolio che abiliti la Corte a dichiarare in esclusiva i precetti impliciti

nella legislazione e neppure ad interpretare ed estendere la portata delle regole costituzionali, giunge alla conclusione che l'uso fatto dalla Corte costituzionale delle sentenze paralegislative è scorretto.

Il problema della possibilità di uno sconfinamento nella sfera di competenza legislativa non è una questione tipicamente italiana.

In Germania la stessa problematica è stata così risolta. Il Tribunale costituzionale federale e cioè l'equivalente tedesco della nostra Corte costituzionale, adotta pronunce con le quali si dichiara la legge incostituzionale e per effetto inapplicabile. Alla dichiarazione di incostituzionalità l'Alta corte non fa seguire alcuna pronuncia che valga ad adattare la norma alla Costituzione. Sarà compito del legislatore provvedere alla riforma della norma resa ormai indispensabile dalla accertata incostituzionalità della legge.

Questo l'obiettivo che si pone il presente disegno di legge il cui articolo unico prevede, infatti, una nuova formulazione dell'articolo 136 della Costituzione chiarendo, in maniera inequivocabile, che le decisioni della Corte costituzionale non possono avere l'effetto di introdurre nuove norme o disposizioni, spettando esclusivamente alle Camere e ai Consigli regionali il compito di disciplinare gli effetti prodotti dalle disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 136. - La Corte costituzionale può dichiarare esclusivamente l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge. La norma cessa di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione dalla quale non può derivare altro effetto giuridico.

La decisione non può avere l'effetto di introdurre nuove norme o disposizioni. Spetta alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze legislative, disciplinare gli effetti conseguenti alla pronuncia di incostituzionalità della Corte.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».

